



2016.12.
09
10:39:43
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 9 DICEMBRE 2016

n. 141



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 35

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e modifica alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18” 57800

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36

“Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del “Catasto energetico regionale” 57804

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 37

“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)” 57818

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 37

“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e dall’articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’alinea dopo le parole “Possono essere ampliati” sono aggiunte le seguenti: “per una sola volta”;
- b) le parole alfanumeriche: “pari a 500 m3” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 1000 m3”;
- c) le parole: “con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968” sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 4 della Lr. 14/2009

1. All’articolo 4, della l.r. 14/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine del comma 1, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e successivamente modificato dall’articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e dall’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: “A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all’articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.”;
- b) al comma 3, come modificato dall’articolo 8 della l.r. 28/2016, dopo le parole: “degli allineamenti dei manufatti preesistenti” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente alla sagoma preesistente.”

Art. 3

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1, successivamente modificato dall’articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e, da ultimo, dall’articolo 3, lettera a) della l.r. 33/2015, le parole alfanumeriche: “1° agosto 2015.” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2016.”;

- b) dopo il comma 6 bis, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 21/2011, è aggiunto il seguente: "6 bis 1. Gli interventi relativi a edifici di cui al comma 6 bis possono essere realizzati dai proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia giurata da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l'ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in applicazione delle vigenti tabelle millesimali relative al valore condominiale delle unità costituenti l'intero edificio."

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2009

1. All'articolo 6 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al termine della lettera b) del comma 1, come modificato dall'articolo 4, della l.r. 33/2015, è aggiunto il seguente periodo: " , in tale ultimo caso la proposta di strumento urbanistico esecutivo può prevedere gli incrementi volumetrici previsti dalla presente legge;";
 - b) la lettera g) del comma 1 è soppressa;
 - c) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis. L'individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi;"

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2009, come in ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18, le parole alfanumeriche: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Art. 6

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. All'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea del comma 1, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38 e successivamente dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 16, le parole alfanumeriche: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016";
 - b) il comma 4 bis, aggiunto dall'articolo 1 della l.r. 16/2014 è sostituito dal seguente: "4 bis. Il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. In particolare, se il sottotetto è parte comune, l'intervento sarà ammissibile previa deliberazione condominiale ai sensi dell'articolo 1117-ter del codice civile, approvato con regio decreto 196 marzo 1942, n. 262; se il sottotetto è di proprietà individuale, l'intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1122, II° comma, del c.c."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 dicembre 2016

MICHELE EMILIANO